



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 2 del 05-02-2018

OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale

L'anno duemila diciotto il giorno cinque del mese di febbraio in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	×	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto	×	
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico - Finanziario	×	

assistita dal Segretario Generale Dott. ssa Rosalia Di Trapani

assume la Presidenza il Dott. Salvatore Caccamo

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'Amministrazione comunale intende agevolare, nell'ambito della grave situazione di disagio sociale derivante dall'attuale congiuntura economica negativa, la liquidazione ed il pagamento dei tributi e delle entrate comunali di natura extratributaria, al fine di consentire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti;

Che, a tal fine, la Commissione Straordinaria, con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 19.11.2017, ha adottato apposito regolamento per la rateizzazione e compensazione delle entrate comunali;

Che il D. L. n. 148/2017, convertito con legge n. 172/2017, ha ulteriormente ampliato la possibilità, per i Comuni, di agevolare la riscossione delle entrate comunali tant'è che all'art.11-quater, testualmente, recita: *"Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."*

Ritenuto, per i motivi sopraesposti, opportuno disciplinare il procedimento per la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria non riscosse mediante ingiunzione fiscale;

Visto il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

APPROVARE il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la presente deliberazione è priva del parere di regolarità contabile in quanto non prevede impegno di spesa;

PUBBLICARE il suddetto regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione in conformità dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91,

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I COMMISSARI


Dott.ssa Borbone Elisa



Dott. Caccamo Salvatore



Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE




DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91

castelvetro, li 05-02-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

CITTA'
DI CASTELVETRANO SELINUNTE



REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione

Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse

Art. 3 - Istanza del debitore e termini

Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso

Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento

Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

Art. 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 63)) come previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 148/2017, convertito nella Legge n. 172/2017, notificati entro il 16 ottobre 2017 dal comune o dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione.
2. La definizione agevolata si applica alle entrate tributarie per il periodo 01/01/2000 - 16/10/2017.
3. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 del D.L. 193/2016.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
5. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione o che abbiano già in essere un piano di definizione agevolata precedentemente accordato ai sensi dell'articolo 6-ter del D.L. 193/2016 per gli stessi carichi oggetto di richiesta.
6. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
7. Sono infine escluse eventuali definizioni agevolate delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
8. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata comunale riscossa mediante ingiunzione.

Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Castelvetro, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, notificati dal 01/01/2000 al 16/10/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dal precedente art. 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 Marzo 2018**, apposita istanza redatta su modello debitamente predisposto dagli uffici, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - a) Rata unica entro il 30 Settembre 2018;
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - Rata 1 entro il 31 Maggio 2018
 - Rata 2 entro il 30 Settembre 2018
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 1.000,00:
 - Rata 1 entro il 31 Maggio 2018
 - Rata 2 entro il 31 Luglio 2018
 - Rata 3 entro il 30 Settembre 2018
 - d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 3.000,00:
 - Rata 1 entro il 31 Maggio 2018
 - Rata 2 entro il 30 Giugno 2018
 - Rata 3 entro il 31 Luglio 2018
 - Rata 4 entro il 31 Agosto 2018
 - Rata 5 entro il 30 Settembre 2018.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera maggiorato di tre punti percentuali.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o apposito conto corrente postale intestato al Comune.
6. Il comune, in caso di accettazione della domanda di definizione agevolata, trasmetterà al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive fino al termine della scadenza dell'ultima rata. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza

Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'art. 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2017.
2. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
 - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.


2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune può qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune entro il 20 Giugno 2018.

Art. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castelvetro.
2. Il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento.
3. Il Comune di Castelvetro ed il concessionario adottano tutti gli atti necessari per garantire la massima diffusione del regolamento.
4. Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.



Al Segretario Generale del Comune di Castelvetro

Alla Commissione Straordinaria

SEDE

Oggetto: parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: " Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale".

I sottoscritti Revisori dei Conti:

vista la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dal Responsabile del Servizio interessato e trasmessa, a mezzo e-mail, in data 1 febbraio c.a.;

richiamata la deliberazione n. 11, del 19/11/2017, della C. S., con la quale è stato adottato apposito regolamento per la rateizzazione e compensazione delle posizioni debitorie dei contribuenti;

visto il D. L. n. 148/2017, conv. con legge n. 172/2017, con il quale è stata ulteriormente ampliata la possibilità, per i Comuni, di agevolare la riscossione delle entrate comunali;

valutate le argomentazioni addotte:

- grave situazione di disagio sociale derivante dall'attuale congiuntura economica negativa;
- opportunità di consentire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti;

ritenuto necessario, al fine di incrementare ed accelerare la riscossione delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria, disciplinare la fattispecie in oggetto;

visto l' allegato regolamento, formato di numero 7 articoli, che, segnato di lettera "A", si allega alla deliberazione *de qua* per costituire parte integrale e sostanziale;

visti l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446;

visto il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale,

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, formulato, in data 01/02/2018, dal Dirigente del IV Settore;

considerato che il provvedimento *de quo* non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa;

esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole all' approvazione della superiore proposta di deliberazione.

Li, 02/02/2018

Il Collegio dei Revisori

F.to Prof. Giuseppe Pedalino

F.to Dott. Salvatore Difena

F.to Dott. Carmelo Marisca